

[REDACTED]

IL TRIBUNALE DI VITERBO
-SEZIONE CIVILE -

in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott. Eugenio Maria Turco - PRESIDENTE
- dott. Paolo Bonofiglio - GIUDICE REL. EST.
- dott.ssa Maria Carmela Magarò-GIUDICE

a scioglimento della riserva, nel procedimento ex art. 669 *terdecies* cpc promosso da


- [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. [REDACTED]:

contro

- [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandataria di [REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

e

- [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. [REDACTED]



ha emesso la seguente

ORDINANZA

[REDACTED], in proprio e quale legale rappresentante di [REDACTED], ha proposto tempestivo reclamo contro l'ordinanza dell'8/5/2019 (RG 266/19), con cui è stato respinto il ricorso ex art. 700 cpc volto alla cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi della Banca di Italia.

La prima doglianza attiene al difetto di competenza territoriale sulla domanda di [redacted] in tesi parimenti danneggiata dalla (supposta) illegittimità delle segnalazioni effettuate a carico della [redacted] in relazione al mutuo fondiario del 9/7/2002.

Secondo la ricorrente, tale domanda è "accessoria" rispetto a quella dalla medesima proposta in proprio, trovando pertanto applicazione l'art. 31 cpc.

La decisione impugnata, tuttavia, risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità che (sin da Cass. 1531/68) esclude lo spostamento di competenza rispetto a domande accessorie che non presentino identità soggettiva (v. da ultimo Cass. 3917/2018 proprio in relazione al diverso caso, evocato dal reclamante, delle domande proposte dall'obbligato principale e dal fideiussore).

Ulteriore contestazione riguarda la legittimazione passiva di [redacted] che ha effettuato il preavviso di segnalazione quale mandataria, in relazione al credito di cui è titolare la cessionaria [redacted]

La reclamante si duole dell'omessa considerazione del rapporto come mandato "senza rappresentanza", risultante dalla circostanza per cui [redacted] ha agito "per conto" ma non anche "in nome" di [redacted].

La doglianza, tuttavia, appare priva di pregio: essendo pacifico che [redacted] si è limitata ad

effettuare il solo preavviso, manca invero la stessa deduzione di fatti astrattamente idonei a fondare la titolarità passiva del rapporto dedotto in causa.

Tanto meno è dato comprendere il richiamo al litisconsorzio "necessario", rispetto a rapporti di natura obbligatoria.

Quanto al merito, l'invalidità (sostanziale) della segnalazione è stata esclusa, all'esito di analitica ricostruzione della vicenda, in considerazione della legittimità della decadenza dal beneficio del termine nonché della protratta inerzia della debitrice a fronte delle iniziative esecutive già intraprese da controparte, ampiamente idonee a rendere conoscibile l'irregolarità della sua posizione.

La reclamante, non di meno, si duole del fatto che:

- 1) l'ordinanza riguarda la sola segnalazione relativa alla decadenza dal beneficio del termine e non anche quella successiva, riferita alle spese legali;
- 2) il preavviso è carente nel suo contenuto poiché riferito all'importo di tali spese e non alla decadenza dal beneficio del termine (con indicazione del capitale residuo alla data di notifica del preavviso stesso);
- 3) l'obbligo di preavviso, in ogni caso, prescinde dalla consapevolezza in capo al debitore del proprio inadempimento e la sua violazione rende comunque illegittima la segnalazione;
- 4) tale conoscenza deve essere nella specie esclusa posto che la banca

ha continuato ad addebitare le rate di mutuo, quale comportamento oltre tutto idoneo a manifestare la rinuncia tacita alla risoluzione del rapporto; 5) l'avviso, del tutto assente rispetto alla prima segnalazione, è comunque carente rispetto a quella successiva in quanto si riferisce a spese legali non altrimenti specificate; 6) la segnalazione, inoltre, ha per oggetto un credito inesistente, trattandosi di spese legali non liquidate e mai prima intimare.

Tali doglianze, tuttavia, paiono disancorate dalla natura e dalla sequenza delle "segnalazioni" che, come risultanti dalla documentazione prodotta, appaiono invece conformi al quadro normativo di riferimento.

Dalla visura in atti (doc. 11 ricorso), risulta infatti che, nel dicembre 2017, il mutuo è stato segnalato come "rapporto non contestato- crediti diversi da scaduti e sconfinati", con indicazione dell'intero credito residuo (all'epoca pari ad euro 52.113,00) quale importo "accordato" ed "utilizzato"; risulta inoltre distintamente segnalato l' "utilizzato" di euro 221,00 in assenza di "accordato".

Con riguardo a tale "sconfinamento", in data 16/2/2018 è stato comunicato (v. doc. 10) che, dopo la scadenza dei 90 giorni -e dunque in caso di (ulteriore) inadempimento- sarebbe stata effettuata la segnalazione per "inadempimento persistente".

L'iscrizione nella Centrale rischi è stata quindi correttamente effettuata in relazione all'importo residuo del finanziamento, in quanto superiore ad euro 30.000,00, quale iscrizione non implicante alcuna valutazione del merito creditizio.

La successiva segnalazione, invece, è stata ritualmente preceduta dall'avviso, sufficientemente completo delle informazioni necessarie per la sua comprensione.

Tale comunicazione, infatti, contiene l'indicazione del rapporto (n. 00932000022316) e la specificazione dell'importo "dell'ultimo sconfinamento registrato alla data del 15/2/2018 pari ad euro 221,00", con l'avvertimento che "allo scadere del 90mo giorno sarà effettuata a vostro carico la segnalazione di inadempimento persistente- past due (esposizione sconfinata da più di 90 giorni) alla Centrale Rischi Banca di Italia, ai sensi dell'art. 125 comma 3 del TUB (Testo Unico Bancario)".

L'importo corrisponde alle spese vive sostenute in sede di esecuzione, come dettagliate in atti.

Va a questo punto ricordato che: 1) ai sensi dell'art. 125, III comma TUB "i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina"; 2) secondo la circolare n. 139 dell'11/2/1991 (e successivi aggiornamenti), le "informazioni negative", che sono oggetto

dell'obbligo di preavviso (soltanto la "prima volta"), sono unicamente gli "inadempimenti persistenti" e cioè i "crediti scaduti e/o sconfinamenti da più di 90 giorni".

Alla luce di tale ricostruzione, non sembra pertanto configurabile la lamentata inadempienza formale, posto che il creditore ha dato ritualmente corso alla segnalazione soltanto rispetto a quella qualificata come "negativa" secondo la richiamata disciplina.

In conformità all'ordinanza impugnata, peraltro, va anche evidenziato che l'inosservanza o incompletezza del preavviso non implica necessariamente l'illegittimità della segnalazione, dovendo aversi riguardo alla ricorrenza sul piano sostanziale dei relativi presupposti.

Questi ultimi, nella specie, prescindono da ogni valutazione discrezionale, essendo ancorati, a differenza della segnalazione a "sofferenza", al dato formale della scadenza del credito e del persistente inadempimento oltre i 90 giorni.

D'altro canto, la recezione dei pagamenti in data successiva alla dichiarazione di decadenza, non implica affatto la rinuncia alla decadenza stessa, in quanto compatibile con la volontà di accettare l'adempimento parziale ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria.

Sotto altro profilo, osserva il Collegio che l'obbligo di preventiva comunicazione è estrinsecazione del principio di buona fede

contrattuale, talché assume sicuro rilievo, nella valutazione delle conseguenze della sua inosservanza, il comportamento tenuto dal debitore in relazione alla conoscenza di proprie inadempienze suscettibili di segnalazione.

Come sottolineato nell'ordinanza impugnata, sintomatico è il "silenzio" della [redacted] a fronte degli "innumerevoli atti" della creditrice, a partire dalla (legittima) notifica in data 23/11/2011 della dichiarazione di decadenza e contestuale intimazione di pagamento del residuo importo del finanziamento (originata dall'esecuzione immobiliare a carico del marito).

Tali profili sono assorbenti rispetto alla valutazione del *periculum*.

Certamente insufficiente, peraltro, è l'allegazione del danno *in re ipsa* (v. da ultimo Cass. 207/2019). La carenza assertiva è più che mai evidente rispetto alla [redacted] quale persona fisica, constando il generico riferimento al danno da immagine e risultando oggetto di illustrazione il solo pregiudizio subito dalla [redacted] ai fini dell'accesso al credito (in tesi correlato alla mera segnalazione per sconfinamento).

Il reclamo deve quindi essere respinto.

In assenza di reclamo incidentale in ordine alla compensazione ex art. 92 cpc (oggetto di lagnanza da parte di [redacted]), le spese sono regolate come da dispositivo; la liquidazione tiene conto ex art. 4 DM 55/14 della differenza della posizione

processuale di ciascuna delle convenute e, quindi, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.

PQM

- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza dell'8/5/2019;

- condanna [REDACTED], in solido, alla refusione delle spese relative alla presente fase, che liquida in favore di [REDACTED] per compensi oltre accessori ed in favore di [REDACTED] per compensi oltre accessori.

Si comunichi.

VITERBO, 18/7/2019

IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria
Viterbo, 18/07/2019
